

**Numero 2 / 2023**

**Stefano Bellomo**

**Giuseppe Santoro Passarelli: il diritto del lavoro come  
impegno e come passione**

# Giuseppe Santoro Passarelli: il diritto del lavoro come impegno e come passione

Stefano Bellomo

*Ordinario di Diritto del lavoro, Università La Sapienza*

La cronologia delle prestigiosissime tappe della sua carriera suonerebbe formale e per molti versi asettica ma è giusto riepilogarla, a beneficio dei più giovani; per questo rammento come il suo ordinariato risalga al concorso a cattedre conclusosi nel 1980, per evidenziare la sua inclusione in una delle generazioni di studiosi più intensamente coinvolte nelle svolte cruciali della materia, formati nella stagione statutaria e successivamente impegnati nello studio e nella riconduzione a sistema di tutte le successive dinamiche di riforma, dall'ultimo trentennio del secolo scorso sino ai tempi odierni.

Al momento della sua scomparsa, oltre a proseguire il suo magistero come emerito della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma *Sapienza* (nella quale si era laureato nel 1969 per farvi ritorno da ordinario nel 1992, dopo aver prestato servizio nell'Università di Macerata, dove è stato anche Preside della Facoltà di Giurisprudenza e successivamente nella Facoltà di Economia dello stesso Ateneo romano), rivestiva la carica di Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge n. 146 del 1990.

È stato l'ultimo di una lunga serie di incarichi istituzionali assolti in parallelo con un impegno scientifico e di partecipazione alla vita accademica difficilmente eguagliabile.

*\* lo scritto riprende l'intervento svolto nelle ultime Giornate di Studio AIDLASS di Campobasso*

Si è dedicato intensamente anche alla vita dell'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale, della quale è stato Segretario Generale e successivamente Presidente e da ultimo all'Accademia dei Lincei, dove era stato cooptato come socio corrispondente nel 2019 e concretizzatosi altresì, in parallelo, nella coltivazione attenta, costante, partecipata, autorevole ed insieme sensibile ed appassionata degli allievi.

Utilizzo quest'ultima espressione in senso ampio, a partire dagli studenti per includere i dottorandi e coloro che, superando il vaglio di un apprendistato severo e decisamente, giustamente, esigente quanto proficuo, sono potuti accedere ai gradi successivi della carriera accademica anche grazie al sostegno vigoroso, continuo ed instancabile da lui immancabilmente assicurato.

In tutti loro, me per primo e per sole ragioni di anagrafe, ha saputo infondere la profonda cognizione dei pilastri etici ed intellettuali allo stesso tempo sui quali ha fondato la propria identità di accademico e di studioso: la dedizione al mestiere universitario in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli considerati più onerosi ed ingrati; la consapevolezza della preminente dimensione critica dell'impegno e del discorso scientifico come sapere *in fieri* e come tale per definizione antidogmatico; e al contempo l'imperativo della ricerca costante della coerenza di qualunque ricostruzione o scelta interpretativa con lo statuto assiologico di base della materia.

Alludo in particolare a quella vocazione personalistica della stessa, quel nucleo inscindibilmente correlato all'"essere" del lavoratore così efficacemente reso da due dei Maestri dai cui

insegnamenti egli ha così intensamente attinto, come Renato Scognamiglio<sup>1</sup> e colui che forse ancor più che di genitore ha mantenuto per tutta la sua esistenza il ruolo di silente deuteragonista della sua parabola scientifica ed esistenziale<sup>2</sup>.

Del resto, l'impostazione eminentemente civilistica che lo avvicina a questi due padri, fondatori e non solo, permane e prevale per lungo tempo tra le direttrici metodologiche di quella che non solo per consuetudine agiografica ma anche nella sua oggettiva concretezza appare come una produzione scientifica sterminata e ricchissima, favorendo l'approdo a soluzioni teoriche di estrema nitidezza.

Basti rammentare quelle elaborate tra gli anni ottanta e novanta dello scorso secolo in tema di rapporti tra contratti collettivi di diverso livello<sup>3</sup> o in merito alle problematiche dell'ipotetico principio di parità di trattamento retributivo a parità di mansioni<sup>4</sup>, ben prima che le stesse trovassero una loro compiuta declinazione nel diritto giurisprudenziale.

La traccia codicistica ha ispirato alcune delle sue ricostruzioni più brillanti, tra le quali quelle dedicate all'istituto del trattamento di fine rapporto<sup>5</sup> e degli addentellati connessi alla previdenza complementare<sup>6</sup> o al trasferimento d'azienda<sup>7</sup>, istituto di cui ha messo in luce con particolare

---

<sup>1</sup> R. Scognamiglio, *La specialità del diritto del lavoro e Considerazioni sull'oggetto del diritto del lavoro*, ora in *Scritti giuridici*, vol. 2, Cedam, 1996, rispettiv. 789 ss., 801 ss.

<sup>2</sup> F. Santoro-Passarelli, *Spirito del diritto del lavoro*, in *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Catania*, 1947-1948, 3 ss. e ora in *Saggi di diritto civile*, II, Jovene, 1961, 1071.

<sup>3</sup> G. Santoro-Passarelli, *Derogabilità del contratto collettivo e livelli di contrattazione*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 1980, 617 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. I, Giappichelli, 2006, 127 ss.

<sup>4</sup> G. Santoro-Passarelli, L. Ventura, *Il problema della parità di trattamento retributivo*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 1990, 567 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. II, Giappichelli, 2006, 529 ss.; G. Santoro-Passarelli, *La parità di trattamento retributivo nell'ordinamento italiano e nella prospettiva dell'ordinamento comunitario*, in *Giur. it.*, 1994, 913 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. II, cit., 557 ss.

<sup>5</sup> G. Santoro-Passarelli, *Prime considerazioni sulla disciplina del trattamento di fine rapporto*, in *Rass. giur. Enel*, 1982, 289 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Dall'indennità di anzianità al trattamento di fine rapporto*, Giuffrè, 1984; G. Santoro-Passarelli, *Il trattamento di fine rapporto*, Giappichelli, 1995; G. Santoro-Passarelli, *Il trattamento di fine rapporto*, in P. Rescigno (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. XV, t. I, Utet, 2004, 515 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Il trattamento di fine rapporto. Artt. 2120-2122*, in F. D. Busnelli, P. Schlesinger (diretto da), *Il Codice civile. Commentario*, Giuffrè, 2009.

<sup>6</sup> G. Santoro-Passarelli, *Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare*, in *Arg. dir. lav.*, 2000, 93 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. II, cit., 663 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Trattamento di fine rapporto, previdenza complementare e mercato finanziario*, in *Riv. prev. pubblica e privata*, 2002, 175 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. II, cit., 677 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare*, Giappichelli, 2007.

<sup>7</sup> *Ex multis*, G. Santoro-Passarelli, *La nuova disciplina del trasferimento d'azienda. Opinione*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 1991, 782 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Il trasferimento di azienda rivisitato*, in *Mass. giur. lav.*, 1991, 464 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. II, cit., 757 ss.; G. Santoro-Passarelli, *La nozione di azienda trasferita tra disciplina comunitaria e nuova normativa nazionale*, in *Arg. dir. lav.*, 2001, 575 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. II, cit., 781 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Fattispecie e interessi tutelati nel trasferimento di azienda e di ramo di azienda*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2003, 189 ss.; G. Santoro-Passarelli, *La disciplina del rapporto di lavoro nel trasferimento di azienda: evoluzione e prospettive*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 2004, 9 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Trasferimento d'azienda e rapporto di lavoro*, Giappichelli, 2004; G. Santoro-Passarelli,

acutezza le interrelazioni e le soluzioni di continuità rispetto alle concettualizzazioni giuscommercialistiche.

Ma va allo stesso tempo rimarcato come la fedeltà alle basi codicistiche non lo ha mai condotto a cedimenti o derive tradizionalistiche; ma lo ha piuttosto orientato nell'incessante ricerca del più elevato grado di adattamento degli istituti alla "tipologia della realtà": per richiamare l'espressione ascarelliana<sup>8</sup> alla quale era rimasto affezionato tanto quanto uno dei colleghi con cui è stato in più stretti rapporti di vicinanza umana ed intellettuale e dal cui prematuro commiato era stato così profondamente addolorato, Matteo dell'Olio.

Entrambi hanno assunto il pensiero di Ascarelli, per più che singolare coincidenza nato anch'egli il 6 ottobre, come Santoro Passarelli, tra i riferimenti metodologici più influenti sulla loro maturazione e in generale sulla loro interpretazione del ruolo del giurista.

Una fedeltà, quella ad Ascarelli, rimarcata anche nella nota introduttiva al primo dei quattro volumi della sua raccolta di studi e soprattutto nella sua intitolazione alla *Realtà e Forma nel diritto del lavoro*: a simboleggiare l'importanza prioritaria della ricognizione dei concreti assetti di posizioni ed interessi e della ricerca del loro punto di equilibrio quale fondamentale premessa per la comprensione del dato normativo.

Ed è una lezione di cui è possibile continuare a fare tesoro anche nell'affrontare tematiche come quelle odierne, quando ci invita ad assumere come punto di partenza dell'analisi giuridica la realtà del lavoro come è, e non come vorremmo che fosse per esigenze di simmetria teorica.

Oltre alla lezione di Ascarelli sulla relazione necessariamente sintonica tra norma giuridica e realtà sociale, tra le linee guida lungo le quali si è incanalata una produzione scientifica come detto amplissima di studi monografici, di saggi e di opere collettanee di cui è stato attivissimo promotore si può annoverare l'adesione alla critica espressa con particolare vigore da Minervini alla funzionalizzazione dell'impresa privata, che implica, tra l'altro, l'imprescindibilità della esplicita demarcazione da parte del legislatore del limite dell'utilità sociale.

Un'adesione che è stata ribadita sino ai saggi più recenti, accompagnata comunque dall'enfaticizzazione del superiore rango costituzionale del principio lavorista quale prioritaria espressione della dignità sociale dell'individuo<sup>9</sup>.

La propensione alla rilettura critica degli snodi centrali della materia alla luce dei mutamenti di contesto riecheggia gli insegnamenti giugniani che per primi ebbe modo di assimilare nei primi tratti del suo percorso.

---

*Trasferimento d'impresa: un delicato compromesso tra tutela individuale, mercato del lavoro e sviluppo economico*, in *Arg. dir. lav.*, 2005, 711 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Il rapporto di lavoro nel trasferimento d'impresa e di articolazione funzionalmente autonoma*, Giappichelli, 2014.

<sup>8</sup> T. Ascarelli, *Norma giuridica e realtà sociale*, in *Dir. ec.*, 1955, 72.

<sup>9</sup> *Ex multis* e da ultimo in G. Santoro-Passarelli, *Dignità del lavoratore e libertà di iniziativa economica, rivoluzione industriale 4.0 e rapporto di lavoro dei riders*, in *Labor*, 2022, 5 ss., spec. 11, ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. IV, Giappichelli, 2022, 301 ss.

Penso soprattutto alle pagine importanti dedicate ai temi della rappresentatività sindacale<sup>10</sup>, al diritto di sciopero ed alle loro possibili connessioni, con particolare riferimento proprio all'area dei servizi pubblici<sup>11</sup>.

Mutamenti che sono stati percepiti, oltre che nella prospettiva socioeconomica anche nella loro diffusiva estensione transnazionale, come attestato dai molti studi dedicati ai profili di diritto comunitario e poi eurounitario<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> G. Santoro-Passarelli, *Rappresentanza e rappresentatività sindacale: istituzionalizzazione della rappresentatività sindacale?*, in *Rappresentanza e rappresentatività del sindacato*, Atti AIDLASS Macerata 5-6 maggio 1989, Giuffrè, 1990, 51 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. I, cit., 47 ss.; G. Santoro-Passarelli, *La nuova disciplina delle rappresentanze sindacali aziendali dopo il referendum*, in *Rappresentanze e contributi sindacali dopo i referendum*, in *Quad. arg. dir. lav.*, Cedam, 1996, 1 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. I, cit., 87 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Prospettive di riforma della rappresentanza sindacale nel lavoro privato*, in *Arg. dir. lav.*, 1999, 33 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. I, cit., 109 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Gli alterni rapporti tra rappresentatività sindacale e contrattazione*, in *Mass. giur. lav.*, 2015, 448 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. III, cit., 205 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Sulla rappresentatività sindacale in trasformazione dallo Statuto ai giorni nostri*, in M. Rusciano, L. Gaeta, L. Zoppoli (a cura di), *Quaderni della Rivista Diritti, lavori, mercati, Mezzo secolo dallo statuto dei lavoratori*, 2020, 259 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. IV, cit., 323 ss.

<sup>11</sup> G. Santoro-Passarelli, *Sciopero politico-economico, sciopero politico, sciopero generale e preavviso*, in AA. VV., *Scritti in onore di Edoardo Ghera*, Vol. II, Cacucci, 2008, 1103 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. III, cit., 275 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Rappresentatività sindacale e legittimazione al conflitto*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 2017, 81 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. III, cit., 287 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Discorso in tema di rappresentatività e legittimazione al conflitto nei servizi pubblici essenziali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 1443 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. III, cit., 303 ss.; sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali in generale si faccia riferimento a G. Santoro-Passarelli, *Commento all'art. 2, legge 12 giugno 1990, n. 146*, in M. Rusciano, G. Santoro-Passarelli (a cura di), *Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali*, Giuffrè, 1991, 22 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. I, cit., 179 ss.; G. Santoro-Passarelli, *I punti di crisi della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*, in *Dir. lav.*, 1993, 397 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. I, cit., 197 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Vecchi e nuovi problemi in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1999, 39 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. I, cit., 223 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Prime questioni in tema di sciopero nei servizi essenziali dopo la novella dell'11 aprile 2000, n. 83*, in *Arg. dir. lav.*, 2001, 193 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. I, cit., 251 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Il temperamento del diritto di sciopero con i diritti della persona costituzionalmente garantiti nei servizi pubblici essenziali*, in *Dir. rel. ind.*, 2019, 751 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. IV, cit., 359 ss.

<sup>12</sup> G. Santoro-Passarelli, *L'applicabilità e l'efficacia diretta nell'ordinamento italiano delle norme in materia di lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 1995, 37 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. II, cit., 877 ss.; G. Santoro-Passarelli, voce *Lavoro IV: Diritto comunitario*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVIII, 1996, 25 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. II, cit., 901 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Il difficile adeguamento del diritto interno al diritto comunitario*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1998, 317 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. II, cit., 963 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Unione economico-monetaria e contrattazione collettiva europea: organizzazione tecnico-giuridica dei processi negoziali e loro ricaduta nell'ordinamento italiano*, in *Arg. dir. lav.*, 2000, 537 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. II, cit., 973 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Le "ragioni" dell'impresa e la tutela dei diritti del lavoro nell'orizzonte della normativa europea*, in *Eur. dir. priv.*, 2005, ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. II, cit., 987 ss.

È stato anche un attento storico del diritto del lavoro. Il suo sforzo di costante “manutenzione” concettuale è stato condotto, senza contraddizioni, nella convinzione che **l'esercizio responsabile di ogni vocazione riformista** trova la sua necessaria premessa nella ricostruzione e nel riesame critico dei progressi storici, legislativi e culturali il cui avvicinarsi concorre in maniera determinante alla spiegazione tanto degli assetti odierni dell'ordinamento quanto delle sue possibili evoluzioni.

Una convinzione ribadita nella [bella intervista curata da Orsola Razzolini pubblicata in altra pagina di questa Rivista Lavoro Diritti Europa](#). Intervista nella quale la parabola intellettuale di Santoro Passarelli viene raccontata in prima persona.

La vocazione alla ricostruzione storica è stata sviluppata in particolare negli studi dedicati alla produzione giuslavoristica di Francesco Carnelutti<sup>13</sup> e nelle numerose, ricchissime retrospettive dedicate all'evoluzione del diritto del lavoro nelle diverse fasi in cui è venuta dipanandosi dall'età liberale al periodo odierno, passando per la stagione statutaria ed i diversi interventi riformisti che hanno contrassegnato il divenire del diritto del lavoro nell'ultimo quarantennio<sup>14</sup>.

Ho volutamente riservato uno spazio autonomo di questo ricordo alla rievocazione della parte della produzione scientifica di Giuseppe Santoro Passarelli più diffusamente studiata, quella dedicata alla subordinazione e ai suoi dintorni.

Nel pluridecennale percorso di riflessione avviato con la pubblicazione della monografia del 1979<sup>15</sup> egli ha seguito le parabole della disgregazione o modularizzazione del modello unitario del lavoro subordinato *standard* e la corrispondente espansione delle frontiere della materia sia nell'area del lavoro autonomo, soprattutto a causa della proliferazione delle collaborazioni coordinate e continuative<sup>16</sup>, sia nell'area del lavoro subordinato, in ragione delle sempre più vistosa espansione dei regimi della flessibilità<sup>17</sup>.

---

<sup>13</sup> G. Santoro-Passarelli, *Il diritto del lavoro di Francesco Carnelutti*, in *Riv. it. sc. giur.*, 2016, 51 ss., e in *Dir. rel. ind.*, 2016, 1009 ss., e in *Giust. civ.*, 2016, 699 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. III, Giappichelli, 2018, 1 ss.

<sup>14</sup> Da ultimo, G. Santoro-Passarelli, *Il rapporto individuale di lavoro e il contratto collettivo nella normativa precedente al codice, nel codice civile del 1942 e nella disciplina successiva*, in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. IV, cit., 2 ss.

<sup>15</sup> G. Santoro-Passarelli, *Il lavoro «parasubordinato»*, Franco Angeli, 1979.

<sup>16</sup> G. Santoro-Passarelli, *I rapporti di collaborazione organizzati dal committente e le collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409, n. 3, c.p.c.*, in *Arg. dir. lav.*, 2015, 1133 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. III, cit., 403 ss.; G. Santoro-Passarelli, *I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Una fattispecie in via di trasformazione?*, Jovene, 2015; G. Santoro-Passarelli, *Le collaborazioni continuative e coordinate nel diritto italiano e cenni di diritto comparato*, in G. Napoletano (a cura di), *Tutela del lavoro e della salute nelle emergenze*, Atti del 50° Convegno Nazionale, Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”, Cacucci, 2022, 111 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. IV, cit., 213 ss., con il titolo *Le collaborazioni continuative e coordinate nel diritto italiano e nella giurisprudenza delle Corti Superiori di Francia, Spagna e Germania*.

<sup>17</sup> G. Santoro-Passarelli, voce *Diritto del lavoro (flessibilità)*, in *Enc. giur. Treccani*, XI, 1997, ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. I, cit., 273 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Competitività e flessibilità del rapporto di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2009, 201 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. III, cit., 45 ss.

Prendeva così forma l'idea, scolpita nel titolo del suo fortunato manuale universitario (giunto nel 2022 alla nona edizione)<sup>18</sup>, di un “diritto dei lavori”, evocativa di un inconfutabile ampliamento del perimetro della materia, coerentemente con il carattere espansivo del disegno costituzionale tratteggiato dagli artt. 3 e 35 ss.

Santoro Passarelli ha analizzato l'art. 2094 c.c., rimarcando continuamente la sua capacità di adattamento ai nuovi contesti organizzativi, ritenendo che il concetto in esso espresso rimanga cruciale per la comprensione dell'intera materia, dato che sul tipo legale della subordinazione «*si fonda l'apparato di tutele che costituisce il proprium del diritto del lavoro*»<sup>19</sup>.

Nella sua concezione l'idea della subordinazione rappresenta l'irrinunciabile tratto identitario perché si riallaccia strettamente al complesso dei valori che vi si connettono e che giustificano il vasto apparato di protezione che ne discende.

Di qui il ripetuto dissenso nei confronti delle ricostruzioni orientate al contemperamento tendenzialmente paritario tra dignità, libertà e sicurezza dei lavoratori, da una parte, e interessi dell'impresa, dall'altra<sup>20</sup>.

Pur manifestando interesse per l'ipotesi progettuale di una più radicale riforma della struttura duale dei rapporti del lavoro, è rimasto al contempo critico verso quelle proposte di revisione delle categorie tradizionali da lui reputate carenti di equilibrio e coerenza sistematica.

Né ha mai desistito dall'intento di coltivare ed aggiornare la riflessione sull'attualità della nozione positiva di subordinazione, sui suoi elementi anacronistici o, ancora, sui cortocircuiti causati dagli eccessi regolativi che ne hanno messo in discussione l'essenza.

Fedele alla concezione contrattualista, ha sempre ritenuto che la subordinazione derivasse dall'atto negoziale, dissentendo per lungo tempo dall'idea di una subordinazione socioeconomica o comunque estesa oltre l'ambito di esercizio del potere direttivo<sup>21</sup>.

Nella inerenza del potere direttivo alle modalità esecutive della prestazione aveva identificato il più marcato tratto distintivo rispetto alla “parasubordinazione” dell'art. 409 n. 3 c.p.c.

---

<sup>18</sup> G. Santoro-Passarelli, *Diritto dei lavori e dell'occupazione*, Giappichelli, 2022.

<sup>19</sup> G. Santoro-Passarelli, *Appunti sulla funzione delle categorie civilistiche nel diritto del lavoro dopo il Jobs Act*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 628, ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. III, cit., 162.

<sup>20</sup> Idea ribadita da ultimo in G. Santoro-Passarelli, *Dignità del lavoratore e libertà di iniziativa economica, rivoluzione industriale 4.0 e rapporto di lavoro dei riders*, in *Labor*, 2022, 5 ss., spec. 11, ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. IV, cit., 301 ss.

<sup>21</sup> L'origine contrattuale dei poteri del datore di lavoro è del resto ribadita anche nel capitolo dedicato alla fattispecie della subordinazione nel Trattato da lui curato (G. Santoro-Passarelli, *Il lavoro subordinato. L'identificazione della fattispecie*, in G. Santoro-Passarelli (a cura di), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, Privato e Pubblico*, VIII edizione, Utet, 2020, 19 ss., in part. 20 e 42, ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. IV, cit., 169 ss.).

Conseguentemente sottolineava già con riferimento alla normativa sul lavoro a progetto del 2003 come il potere di coordinamento avrebbe potuto incentivare l'uso in chiave elusiva del lavoro parasubordinato<sup>22</sup>.

Giudicava insostenibile la costruzione di un potere di coordinamento distinto dal potere direttivo; a suo avviso l'esercizio di ciascuna delle due prerogative di governo della prestazione nell'organizzazione avrebbe riguardato le stesse modalità esecutive<sup>23</sup>.

Né riteneva che il mantenimento della distinzione potesse essere persuasivamente spiegato dalla precisazione per cui la subordinazione si caratterizza, al contrario del coordinamento, per lo *ius variandi* (art. 2103 c.c.), evidenziando che il potere di modificare le mansioni – come ricorda in diversi scritti, richiamandosi al pensiero di Giugni e Mengoni – costituisce solamente un effetto del contratto e «non concorre alla definizione dell'art. 2094 c.c.»<sup>24</sup>.

Coraggiosamente persuasosi della necessità di tornare criticamente su alcune proprie asserzioni, nell'ultima fase della propria produzione scientifica Giuseppe Santoro-Passarelli ha tuttavia rivalutato i risvolti socioeconomici della subordinazione, non con il fine di destrutturare la nozione del Codice civile, ma con l'obiettivo di ridefinire lo spazio di tutela che da essa ordinariamente dipende<sup>25</sup>.

Pur addebitando al legislatore la scelta ambigua di valorizzare il concetto anodino di “etero-organizzazione”, aveva individuato nell'art. 2 comma 1 del d.lgs. 81 del 2015 una possibile soluzione ad alcune sopravvenute inadeguatezze dell'art. 2094 c.c.

---

<sup>22</sup> G. Santoro-Passarelli, voce *Lavoro a progetto*, in *Enc. dir.*, Annali, IV, 2011, 668; G. Santoro-Passarelli, *Falso lavoro autonomo e lavoro autonomo economicamente debole ma genuino: due nozioni a confronto*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2013, 103 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. III, cit., 387 ss., spec. 389-390; e, anche con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative, G. Santoro-Passarelli, *La nuova figura del lavoro a progetto*, in *Arg. dir. lav.*, 2005, 98-99, ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. I, cit., 455 ss.; G. Santoro-Passarelli, *I rapporti di collaborazione organizzati dal committente*, cit., 1136.

<sup>23</sup> G. Santoro-Passarelli, *La funzione del diritto del lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2018, 339 ss., spec. 349, ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. IV, cit. 43 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Le collaborazioni continuative e coordinate nel diritto italiano e cenni di diritto comparato*, cit., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. IV, cit., 213 ss., spec. 214-215 e 218; G. Santoro-Passarelli, *L'impatto della crisi economica sul lavoro autonomo e su quello subordinato*, in R. Fabozzi, G. Sigillò Massara (a cura di), *Il diritto del lavoro e la sua evoluzione. Scritti in onore di Roberto Pessi*, tomo III, 2021, 2353 e 2359, ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. IV, cit., 269 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Il rapporto individuale di lavoro*, cit., 19.

<sup>24</sup> G. Santoro-Passarelli, *Lavoro eterodiretto, eterorganizzato, coordinato ex art. 409 n. 3 c.p.c.*, in *Riv. giur. lav.*, 2016, 94-95; e in G. Santoro-Passarelli, *Sulle categorie del diritto del lavoro "riformate"*, in *Dir. rel. ind.*, 2016, 17, ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. III, cit., 115 ss., in part. 123.

<sup>25</sup> G. Santoro-Passarelli, *Il nuovo volto del diritto del lavoro a cinquant'anni dallo Statuto dei lavoratori*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 49, ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. IV, cit., 125 ss.; e G. Santoro-Passarelli, *L'impatto della crisi economica sul lavoro autonomo e su quello subordinato*, in R. Fabozzi, G. Sigillò Massara (a cura di), *Il diritto del lavoro e la sua evoluzione. Scritti in onore di Roberto Pessi*, tomo III, 2021, 2358-2359, ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. IV, cit., 269 ss.

La norma sulle collaborazioni etero-organizzate avrebbe consentito all'interprete di applicare lo statuto di protezione a favore di tutti i lavoratori «*in condizione di subordinazione socioeconomica*», evitandogli «*il compito faticoso e comunque controverso di identificare i tratti che distinguono il cosiddetto potere organizzativo dal potere direttivo*»<sup>26</sup>.

La costruzione del concetto di subordinazione, sul quale il diritto del lavoro fa ancora perno, non avrebbe potuto ignorare alcune radicali trasformazioni di ordine organizzativo e sociale.

*Algorithmic management* e piattaforme digitali sono, in particolare, punti di emersione di inedite criticità che aveva inteso indagare, giungendo alla conclusione per cui simili metamorfosi avrebbero richiesto un adattamento del sistema, facendo emergere a un tempo il senso profondo della crisi della subordinazione e la conseguente esigenza di ridisegnare i confini della protezione<sup>27</sup>.

Di fronte a fenomeni capaci di far emergere inedite complessità delle situazioni giuridiche e nuove debolezze dei lavoratori ha maturato e ripetutamente espresso, da ultimo, il convincimento dell'ineludibile necessità di emendare alcuni limiti strutturali della norma definitoria della fattispecie; un compito riconosciuto come non assolvibile, tuttavia, dagli interpreti e da demandare necessariamente ed esclusivamente, come ultima professione di linearità e limpidezza intellettuale, al legislatore<sup>28</sup>.

Ci lascia in eredità le linee ispiratrici del suo pensiero: la grande sensibilità sociale, la consapevole responsabilità di essere esponenti di una materia che concorre in maniera determinante nel qui ed ora alla realizzazione di alcuni essenziali valori costituzionali e – con espressione amata da Calvino che lui avrebbe senz'altro condiviso, anche se preferiva autorappresentarsi nell'immagine della leggerezza e dell'agilità del linguaggio – la tensione verso l'esattezza e l'efficacia delle soluzioni proposte, delle buone idee che funzionano, come ha scritto qualche anno fa Robert Reich. Un patrimonio che compensa necessariamente il senso di vuoto che oggi inesorabilmente affligge tutti coloro che gli sono stati in qualche modo vicini.

---

<sup>26</sup> G. Santoro-Passarelli, *Il nuovo volto*, cit., 18.

<sup>27</sup> G. Santoro-Passarelli, *Civiltà giuridica e trasformazioni sociali nel diritto del lavoro*, in *Dir. rel. ind.*, 2019, 417 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. IV, cit., 57 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Il lavoro mediante piattaforme digitali e la vicenda processuale dei riders*, in *Dir. rel. ind.*, 2021, 111 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. IV, cit., 281 ss.; G. Santoro-Passarelli, *La subordinazione in trasformazione*, in *Dir. rel. ind.*, 2021, 1125 ss., ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. IV, cit., 281 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Dignità del lavoratore e libertà di iniziativa economica, rivoluzione industriale 4.0 e rapporto di lavoro dei riders*, in *Labor*, 2022, 5 ss., spec. 14-15, ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. IV, Giappichelli, 2022, 301 ss.; G. Santoro-Passarelli, *Ancora su eterodirezione, etero-organizzazione, su coloro che operano mediante piattaforme digitali, i riders e il ragionevole equilibrio della Cassazione n. 1663/2020*, in *Mass. giur. lav.*, 2020, 203 ss., in part. 215, ora in *Realtà e forma nel diritto del lavoro*, vol. IV, cit., 222 ss., in part. 233.

<sup>28</sup> G. Santoro-Passarelli, *La funzione del diritto del lavoro*, cit., 339 ss., spec. 347-348.